



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario: Provvedimento vincolato - Obbligo dell' avviso dell'avvio del procedimento – Non è escluso – Omissione della comunicazione di inizio del procedimento – Illegittimità dell'atto conclusivo – Solo in determinati casi – Esigenze di celerità del procedimento – Devono essere esplicitamente richiamate nel provvedimento.

Estremi del provvedimento: C.G.A. ss.rr. n. 425/08 del 14/10/2008

su ricorso straordinario n. 433/2007.

Massima: Dopo un iniziale orientamento negativo, la giurisprudenza ha ritenuto che la natura vincolata dell'atto non esclude l'obbligo dell'avviso dell'avvio del procedimento, qualora i presupposti del provvedimento, pur essendo stabiliti in modo preciso e puntuale dalle norme, richiedono un accertamento, nel cui ambito deve essere garantita al privato la possibilità di prospettare fatti ed argomenti in suo favore. E' tuttavia altrettanto vero che, come ritenuto recentemente dal Consiglio di Stato (C. Stato 22/5/2001, n. 2823) l'omissione della comunicazione di inizio del procedimento comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo, le sole volte in cui un soggetto non avisato possa poi provare che, ove avesse avuto l'opportunità di partecipare tempestivamente al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni e opposizioni eventualmente idonee ad incidere, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale. Quindi anche se ai sensi dell'art. 21 octies, 2° comma L. n. 241 del 1990, non sono esentati dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento gli atti vincolati; sono tuttavia non annullabili i provvedimenti vincolati che, nonostante la partecipazione del privato, non avrebbero potuto avere diverso contenuto dispositivo rispetto a quello dell'atto in concreto adottato. Si rileva, inoltre, che l'Amministrazione non è tenuta a dare il preventivo avviso di avvio del procedimento, nel caso in cui sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, che comunque devono essere esplicitamente richiamate nel provvedimento.

Note: C.G.A. ss.rr., 18/2/2003, n. 1093/2000; C. di Stato, se. VI, 21/9/2006, n. 5547; C.G.A. ss.rr. 13/2/2005, n. 469/03; C.G.A. sez. giurisd., 20/1/2003, n. 1.

Redattore: D.ssa R. Postillo

Visto: Avv. S. Abbate